



STATUTO "Il sorriso di Enea ODV"

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'associazione non riconosciuta "il sorriso di Enea ODV", con sede legale in Via dei Molinelli 28 61029 Urbino (PU).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 2 - Carattere dell'associazione e del volontario

L'associazione è apartitica, senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione svolge prevalentemente attività di volontariato in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

Art. 3 - Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4- Scopi e attività dell'associazione

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del Codice Del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

"a) interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili";

"d) educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";

"e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo";

"i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale".

Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni:



- a) promuove l'inclusione e l'autonomia di persone in situazioni di fragilità sociale, disabilità, disagio economico o familiare, con l'intento di contrastare l'emarginazione e la povertà. Tale scopo verrà raggiunto attraverso attività quali l'assistenza morale e materiale a favore di soggetti che si trovino in tali situazioni di difficoltà;
- b) fornisce assistenza e supporto a persone affette da patologie croniche, oncologiche o terminali; promuovere la cultura della prevenzione e della salute. Tale scopo verrà raggiunto attraverso l'organizzazione di eventi e raccolte fondi per sostenere tali difficoltà e per promuoverne la sensibilizzazione;
- c) promozione di attività culturali, educative e ricreative volte alla crescita personale e collettiva; diffusione dei valori di legalità, cittadinanza attiva, parità di genere e tutela dei diritti umani. Per il raggiungimento di tale scopo si collaborerà con istituzioni scolastiche, comunali e altre associazioni del territorio sostenendo progetti volti a bambini, ragazzi e adulti, organizzando eventi, mostre e altre attività incluse anche attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale, promuovendo la sostenibilità ambientale, la cura del territorio e l'educazione ecologica attraverso iniziative di sensibilizzazione e partecipazione civica;
- e) promuove la tutela del benessere animale, attraverso attività di sensibilizzazione, campagne contro il maltrattamento, sostegno a rifugi e strutture di accoglienza, promozione di adozioni responsabili e attività educative rivolte alla cura, protezione e valorizzazione del rapporto uomo-animale;

f) supporta, anche a mezzo di donazioni, gli organismi nazionali ed internazionali che perseguono le stesse finalità.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni di legge in materia.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

L'associazione potrà svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle principali, nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Sarà cura del consiglio direttivo definire le diverse tipologie e modalità di svolgimento delle stesse.

Art. 5 - Requisiti degli associati

Possono essere associati dell'associazione persone fisiche ed enti giuridici (ODV, APS, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore), di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che rispettano i principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica Italiana condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione e intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

L'elenco degli associati è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

Art. 6 - Ammissione e diritti degli associati

L'ammissione all'associazione è libera. L'adesione si manifesta anche attraverso l'accettazione del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo verifica che l'adesione sia conforme ai criteri di coerenza con le finalità dell'ente e può rigettare, motivando, richieste in contrasto con tali principi. Tale rigetto dovrà essere comunicato entro 60 giorni agli interessati; i quali potranno, sempre entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, richiedere che l'assemblea si pronunci sull'istanza alla prima data di convocazione utile.

L'ammissione di coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.



L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di partecipazione alle attività e il diritto di voto in assemblea e, per quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali. La quota sociale è inalienabile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 - Categorie degli associati

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

-Onorari

-Ordinari

a) Sono associati onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

b) Sono associati ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea degli associati, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo, salvo diversa motivata delibera del Consiglio medesimo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri.

Essi hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa,
- essere informati su tutte le attività ed iniziative,
- voto in assemblea,
- eleggere gli organi associativi,
- proporsi come candidati all'elezione degli organi associativi,

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e le decisioni degli organi associativi,
- mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi,
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione,
- prestare la propria attività in modo libero, spontaneo e gratuito,

Il socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal consiglio direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o con il suo comportamento nuove il buon nome dell'associazione, potranno essere inflitti dal consiglio direttivo i seguenti provvedimenti:

- Richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- Sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- Espulsione.

Inoltre, la perdita della qualifica di socio può avvenire per dimissioni (da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo), per decadenza (perdita dei requisiti presenti al momento dell'ammissione), per delibera di espulsione, per mancato pagamento della quota associativa, per decesso.

Art. 9 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale degli associati
- il Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 10 - Assemblea degli associati



L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria, secondo i tempi e le modalità previste dal presente statuto per approvare il bilancio, per determinare gli orientamenti generali dell'associazione e per prendere decisioni fondamentali di indirizzo a cui debbano attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo degli associati.

Art. 11 - Convocazione dell'assemblea

La convocazione degli associati per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice ovvero per posta elettronica o a mezzo posta elettronica certificata (se posseduta) o a mezzo fax e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più 1 dei soci aventi diritto a voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno 1/4 dei soci aventi diritto di voto.

È ammessa alla delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, ogni socio potrà avere fino a un massimo di 2 deleghe.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità con lo statuto obbligano tutti i soci anche gli assenti, gli astenuti o i dissidenti.

La partecipazione all'assemblea e/o alla votazione possono avvenire in presenza, in modalità telematica o in modalità mista.

Art. 12 - Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni associato all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 13 - Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

In sede straordinaria:



- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea degli associati della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo (se previsto) e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati e la cancellazione degli associati morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'intenzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- erogare le sanzioni disciplinari.

Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri nominati dall'assemblea ordinaria. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da associati, resta in carica 3 anni e può essere rieletto.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta all'associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione dell'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Ha il compito di dare esecuzione alle delibere assembleari, redigere il bilancio annuale, definire le tipologie e le modalità di svolgimento sia delle attività di interesse generale sia di quelle secondarie e strumentali, redigere l'eventuale regolamento interno, deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e la cancellazione degli stessi.

Esso elegge il Presidente e il Vicepresidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo



Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta elettronica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta elettronica senza il rispetto del termine predetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati. Il Consiglio può attribuire a terzi il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 18 - Organo di controllo e Organo di revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea degli associati per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 3 anni, per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, esso si compone di tre membri ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti



di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

Art. 19 - Segretario

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 20 - Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo (se previsto) accompagnandolo da apposita relazione.

Art. 21 - Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) Libro degli associati, contenente l'elenco aggiornato dei soci con nome, cognome, data di adesione e, se del caso, data di uscita o esclusione, a dimostrazione della composizione dell'assemblea e dei soci aventi diritto di voto;
- b) Libro delle assemblee, in cui sono riportati i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie, con indicazione delle deliberazioni assunte, delle date, dei partecipanti e dei risultati delle votazioni;
- c) Libro del Consiglio Direttivo (o organo di amministrazione), contenente i verbali delle riunioni, le decisioni adottate e le discussioni svolte.
- d) il libro dei volontari, contenente l'elenco dei volontari e le informazioni rilevanti per la gestione delle attività di volontariato.

Qualora l'Associazione nomini l'organo di controllo, in conformità alla normativa vigente, è tenuta a mantenere il libro delle deliberazioni dell'organo di controllo, in cui sono registrate le riunioni e le attività di vigilanza svolte.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 7 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 7 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 22 - Patrimonio dell'associazione e devoluzione del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 23 - Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da :



- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 266/1991, finché si renderà applicabile;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
- dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciati in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali delle organizzazioni di volontariato, nel rispetto della legge n. 266/1991, finché si renderà applicabile, e del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Bilancio

L'Associazione redige annualmente il bilancio di esercizio, che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo e depositato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora ne ricorrano i presupposti di legge, è redatto anche il bilancio sociale.

Art. 26 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del RUNTS, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017.

Si attesta che il presente atto, composto da n. 8 pagine, costituisce l'allegato "A" al verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Il Sorriso di Enea ODV" del 17/08/2026.

Il Segretario

24 agosto 2026

Il Presidente